

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	60
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato. C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	61
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	70

RISOLUZIONI:

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.	
7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>)	64
ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa che l'interrogazione 5-08435 Fluvi è stata sottoscritta dal deputato Verini.

Avverte quindi che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-08436 Della Vedova e Di Biagio, in quanto, a causa della complessità dei quesiti posti, non è stato possibile disporre delle notizie necessarie a fornire un'esauriente risposta.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) accede alla richiesta di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, di cui è cofirmatario, e di differire conseguentemente il confronto sulla delicata materia che ne costituisce l'oggetto.

Ribadisce, tuttavia, la volontà degli interroganti, nonché del gruppo al quale essi appartengono, di fare chiarezza in merito all'entità delle risorse dei cosiddetti conti dormienti destinate al fondo di cui all'articolo 1, commi da 343 a 345, della legge n. 266 del 2005 – istituito con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie –, essendo più che mai urgente e indifferibile passare dal piano teorico della mera analisi a quello dei fatti.

Nell'osservare, altresì, come la predetta richiesta di rinvio faccia immaginare una difficoltà del Governo ad affrontare l'argomento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, auspica che il differimento dello svolgimento dello stesso consenta all'Esecutivo di fornire risposte adeguate, di cui i cittadini interessati hanno urgente bisogno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta del Governo, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-08436 sarà svolta in altra seduta.

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il Governo, per l'ennesima volta, non abbia fornito alcuna reale informativa rispetto alle tematiche affrontate dall'interrogazione, dimostrando ulteriormente la scarsa attenzione ed il poco rispetto nei confronti del lavoro parlamentare. Peraltro, ritiene che l'assoluta inconsistenza della risposta dimostri dello stato di confusione in cui procede l'azione dell'Esecutivo che, in particolare in ambito tributario, si limita a meri annunci, quale quello effettuato pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio in merito all'introduzione di un'imposta patrimoniale, e precipitosamente smentito a poche ore di distanza.

Si dichiara quindi assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolineando l'esigenza di massima legalità e trasparenza nei processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di non ripetere gravi vicende, come quella che ha riguardato il Fondo immobili pubblici, nella quale alcuni potentati economici, specificamente il gruppo Caltagirone, hanno lucrato indebiti vantaggi a danno degli interessi erariali, in particolare avvalendosi indebitamente di un regime fiscale di assoluto favore relativamente agli immobili conferiti al Fondo stesso. Alla luce di tali negative esperienze occorre vigilare con attenzione affinché tali processi non si trasformino in una vera e propria svendita dei beni pubblici, che rappresenterebbe un inaccettabile depauperamento di un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini. A tale proposito considera preoccupante che il Governo non abbia ancora definito un preciso programma temporale per l'attuazione del predetto processo di dismissione, anche in considerazione del fatto che esso dovrà essere realizzato in un contesto economico molto sfavorevole, caratterizzato dalla riduzione dei volumi delle transazioni immobiliari e dalla caduta delle quotazioni di mercato degli immobili stessi.

Evidenzia quindi, su un piano più generale, la gravissima trascuratezza che ha finora caratterizzato la gestione degli immobili pubblici, ricordando, a titolo di esempio, il caso, da lui stesso denunciato con l'interrogazione a risposta immediata numero 5-07768, relativa alle gravissime irregolarità dei beni demaniali ubicati nell'area archeologica di Paestum, dalla quale è emerso come addirittura il sindaco dello stesso Comune di Capaccio-Paestum occuperebbe senza alcun titolo un immobile residenziale posto all'interno della stessa area demaniale.

In tale contesto, considera, pertanto, particolarmente censurabile che il Governo, nonostante la sua caratterizzazione tecnica, non sia stato ancora in grado di assumere iniziative decisive in questo campo, soprattutto ponendo fine ai vastissimi fenomeni di cattiva gestione del demanio pubblico e alle illegalità in cui spesso risultano coinvolti gli organi politici corresponsabili di tale gestione.

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Walter VERINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter VERINI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, esprime perplessità non sul contenuto della stessa, ma sulla farraginosità che ha finora caratterizzato l'iter di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale, prevedendo una revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dei campi di applicazione dello stesso, introduce alcuni criteri volti a

immettere elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale.

Rilevando come sia trascorso ormai quasi un anno dall'approvazione del menzionato provvedimento legislativo, auspica, quindi, che siano decisamente ridotti i tempi necessari per tradurre in realtà concreta la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Pizzetti, nella precedente seduta di esame del provvedimento aveva illustrato il provvedimento, segnalando alcuni aspetti problematici per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, nel richiamare le considerazioni da lui espresse nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, sottolinea l'esigenza di acquisire su di esso la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che, come segnalato dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tanto i criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numeri 1) e 2), quanto quelli di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *i*), numero 2), del provvedimento, appaiono formulati in maniera così generica da non consentire l'individuazione della misura e, in taluni casi, anche della stessa tipologia degli incentivi e delle agevolazioni fiscali che si ha intenzione di riconoscere.

Rileva, in ogni caso, come l'attuazione di tali criteri di delega comporterebbe oneri finanziari, in relazione ai quali è necessario individuare adeguate forme di copertura.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, alla luce dei rilievi già espressi nel corso della sua illustrazione, e delle considerazioni espresse dal Sottosegretario, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato, nella seduta

di ieri, il contenuto del provvedimento, evidenziando alcuni rilievi in merito ad aspetti del testo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ritiene opportuna la soppressione del comma 3 dell'articolo 12, volto a introdurre disposizioni in materia di servizi doganali nei terminali retroportuali, rilevando come la formulazione dell'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 appaia più corretta rispetto a quella proposta dal provvedimento in esame.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 18, osserva come tra le entrate non soggette a tassazione dovrebbero essere contemplate soltanto quelle connesse con l'esercizio di poteri autoritativi in funzione del perseguimento di finalità statali. Rileva, infatti, come l'introduzione, nell'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, della nuova lettera *e-bis*), appaia, sotto il profilo formale, unicamente finalizzata a evitare la tassazione di proventi diversi da quelli conseguiti in funzione del perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse, che, in quanto tali, dovrebbero essere ricondotte e assimilate alle entrate oggetto di tassazione, di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo 13. Pertanto considera opportuno modificare la formulazione dello stesso articolo 18, nel senso di comprendere tra le entrate non soggette ad imposizione solo quelle connesse con l'esercizio di poteri autoritativi, funzionali al perseguimento di finalità statali.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario circa l'articolo 18 del provvedimento, rileva come, al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, alcune commissioni tributarie abbiano ritenuto il diritto di porto assimilabile alla tassa di ancoraggio e alla tassa di imbarco e sbarco.

Osserva quindi come, alla luce del richiamato orientamento degli organi di giustizia tributaria, il predetto diritto, in quanto avente natura tributaria, dovrebbe essere escluso dall'imponibile ai fini dell'IRES.

In tale contesto ritiene pertanto opportuno non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento, chiedendo al Governo di procedere a un ulteriore approfondimento di tale specifica materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli, è volto, ai sensi dell'articolo 1, a promuovere l'agricoltura sociale, nell'ambito delle competenze regionali, allo scopo di facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali che devono essere garantite alle persone, alle famiglie e alle comunità in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

In tale ambito la norma opera un riferimento, in realtà non del tutto chiaro, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ed afferma che l'agricoltura sociale costituisce un aspetto « della multifunzionalità delle attività agricole », finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 2, comma 1, reca la definizione di agricoltura sociale, con la quale si intendono le attività esercitate dagli im-

prenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con soggetti pubblici, nonché con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con attività di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, anche attraverso la fornitura di servizi e di prestazioni, oppure con la fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati.

In tale ambito il comma 2 specifica che le prestazioni e i servizi sociali sono realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora ciò sia previsto dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adeguare, qualora necessario, la propria legislazione per consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni indicate dall'articolo 2.

La norma specifica che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni sono svolti in base alle disposizioni previste dal soggetto che effettua l'accreditamento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7 dall'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

L'ultimo periodo del comma stabilisce che le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco costituito a livello regionale.

In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome, il comma 2 affida ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle imprese.

L'articolo 4 consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori di agricoltura sociale, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale; tali organizzazioni, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento, devono essere costituite da almeno tre imprese, anche al di fuori della medesima regione, e devono avere un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

L'articolo 5, comma 1, consente di utilizzare locali o parte di locali esistenti nel fondo agricolo per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

In tale ambito rileva per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, ai sensi del quale tali locali sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Tale disposizione costituisce infatti un'agevolazione fiscale, in quanto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto – legge n. 201 del 2011, ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'imposta municipale propria (IMU) si applica con l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento. In sostanza, la norma estende ai fabbricati rurali utilizzati per le attività di agricoltura sociale il regime IMU agevolato che attualmente si applica solo alle attività agricole e di allevamento proprie ed a quelle di agriturismo, come elencate dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto – legge n. 557 del 1993.

Al riguardo segnala come la previsione appaia suscettibile di determinare un minor gettito tributario, per il quale non è indicata alcuna copertura.

Il comma 3 affida alle regioni il compito di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, stabilendo comunque il rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'articolo 6, comma 1, consente alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

In base al comma 2, i comuni, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, su richiesta degli operatori del settore.

Sempre per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, in base al quale gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, sono chiamati a stabilire criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Il comma 4 modifica l'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di prevedere che i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose possano essere concessi dagli enti locali cui sono stati trasferiti anche agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L'articolo 7, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono assegnati i compiti di:

a) definire linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento ai criteri di accreditamento delle imprese, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, alla formazione e al sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale;

c) raccogliere e valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proporre iniziative per coordinare e integrare l'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proporre azioni di comunicazione e di animazione territoriale per supportare le iniziative delle regioni e degli enti locali in materia.

Il comma 2 regola la composizione dell'Osservatorio, il quale è composto da 10 membri, cui non compete alcuna indennità, compenso o rimborso spese, dei quali quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo, nonché due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, individuati tra gli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche alla luce dell'andamento del dibattito.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il relatore circa il fatto che la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento, potrebbe determinare un minor gettito tributario, per il quale non si indica alcuna forma di copertura.

Elvira SAVINO (Pdl) formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*), la quale segnala alla Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura degli oneri finanziari che l'articolo 5, comma 2, è suscettibile di determinare.

Ignazio MESSINA (IdV), nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, rileva, peraltro, come la questione relativa alla copertura del minor gettito derivante dalla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato rientri nell'ambito delle competenze della Commissione Bilancio, presso la quale il tema sarà da lui opportunamente riproposto a tempo debito.

Coglie inoltre l'occasione per segnalare ancora una volta al Governo, dopo avere già presentato, invano, molteplici atti di sindacato ispettivo, la possibilità di utilizzare in maniera più utile per il settore dell'agricoltura — eventualmente, anche per coprire gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame — le risorse attualmente destinate al funzionamento dell'Istituto sviluppo agricolo (ISA), società finanziaria con capitale di 300 milioni di euro, interamente posseduto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quale, sebbene disponga di un organico di oltre trenta dipendenti, tra cui quattro dirigenti, ha concluso in sette anni solo 26 pratiche di finanziamento.

Francesco BARBATO (IdV), nel sottolineare l'estrema attenzione costantemente dedicata dal gruppo dell'Italia dei Valori alle reali esigenze del territorio, evidenzia i gravi danni subiti dall'agricoltura e, più in generale, dall'intero tessuto produttivo di molte aree della Toscana, dell'Umbria e del Lazio a causa delle alluvioni degli ultimi giorni.

In tale contesto invita il Governo a dimostrare disponibilità concreta nei confronti delle esigenze del settore agricolo, che, al di là di tali eventi calamitosi, già si trovava in una condizione di estrema difficoltà, attuando misure di sostegno che possono essere finanziate eliminando gli sprechi che si annidano in molti settori del bilancio pubblico, compreso quello relativo allo stesso comparto agricolo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.05.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01006 Bernardo è stata sottoscritta anche dal deputato Ventucci.

Ricorda quindi che nella precedente seduta di discussione degli atti di indirizzo il deputato Costa aveva presentato una nuova formulazione della risoluzione 7-01006, di cui è cofirmatario. In quella sede, alla luce delle perplessità espresse dal Sottosegretario Ceriani, si era convenuto di rinviare il seguito della discussione, al fine di consentire al Governo un ulteriore approfondimento in materia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la tematica oggetto delle risoluzioni sia stata ulteriormente esaminata dal Governo, il quale non ritiene, tuttavia, di poter mutare la posizione assunta in occasione della precedente seduta, ribadendo pertanto l'indisponibilità, già dichiarata in precedenza, ad accedere ad ulteriori ipotesi di proroga dei termini per la presen-

tazione delle domande di dichiarazioni al catasto dei fabbricati rurali e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, in quanto tali proroghe determinerebbero effetti negativi per la finanza pubblica.

Ignazio MESSINA (IdV), nel ricordare di avere già espresso, nella precedente seduta di discussione, il proprio apprezzamento per la chiarezza del Sottosegretario, da cui dissente comunque nel merito, ribadisce l'inutilità di una riformulazione degli atti di indirizzo che depotenzi l'impegno da essi contemplato, fino al punto di escludere già in partenza l'assunzione di ogni responsabilità, da parte dell'Esecutivo, per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti concreti volti a prorogare i termini di accatastamento e di aggiornamento catastale.

Chiede, pertanto, che la propria risoluzione sia posta in votazione nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Messina, e non avendo il Sottosegretario ritenuto di esercitare la facoltà, attribuita al Governo dall'articolo 117, comma 3, del Regolamento, di chiedere la rimessione in Assemblea delle risoluzioni, queste ultime saranno poste in votazione nella seduta odierna.

In tale contesto suggerisce ai presentatori di formulare un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che riprenda gli spunti contenuti in entrambi gli atti di indirizzo.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide il suggerimento del Presidente, dichiarandosi disponibile ad unificare le risoluzioni in discussione.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) concorda anch'egli con la proposta del Presidente di formulare un testo unificato delle risoluzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno formulato un testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 5*).

Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrive il testo unificato delle risoluzioni.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00212.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede quale sia la strategia perseguita dal Governo in merito al processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Al riguardo, occorre premettere che in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico vari sono i provvedimenti predisposti al fine di pervenire ad un utilizzo efficiente del patrimonio pubblico.

Il primo approccio sistematico per una completa conoscenza dell'attivo pubblico è rappresentato dal progetto « Patrimonio della pubblica amministrazione », avviato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge finanziaria 2010.

Una prima fase di raccolta dei dati delle pubbliche amministrazioni (pari ad oltre 11.000 istituzioni) si è conclusa nel marzo del 2011 ed ha riportato una risposta complessiva da parte di circa 5.900 Amministrazioni rappresentanti:

53 per cento del totale

64 per cento delle regioni

76 per cento delle province

59 per cento dei comuni (questi ultimi rappresentano il 70 per cento circa delle Amministrazioni incluse nel perimetro potenziale di rilevazione).

Quanto al grado di rappresentatività dei dati, si precisa che considerata la risposta delle grandi città (12 comuni con popolazione superiore ai 250 mila abi-

tanti), la percentuale sale al 75 per cento, rendendo quindi i dati ottenuti più significativi di quanto il semplice dato di adesione complessivo (come detto, il 53 per cento) possa far ritenere.

Comunque, per rendere il censimento in questione maggiormente esaustivo, la prossima rilevazione sarà effettuata mediante l'integrazione con banche dati ufficiali di altre istituzioni (esempio registri immobiliari).

In proposito, giova precisare che, tenuto conto della strategicità del progetto, solo la condivisione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche e la effettiva collaborazione consentirà la piena conoscenza del patrimonio pubblico.

In particolare, i numerosi interventi normativi finora adottati sono stati finalizzati al contemporaneo perseguimento di politiche:

a) di razionalizzazione degli spazi del patrimonio immobiliare in uso alle Amministrazioni statali, per la riduzione delle locazioni passive, e di efficientamento dei relativi costi gestionali;

b) di supporto agli Enti territoriali nelle loro politiche di valorizzazione e dismissione;

c) di dismissione del predetto patrimonio immobiliare.

A tale ultimo riguardo, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 2011, prevede agli articoli 33 e 33-bis una molteplicità di strumenti tra i

quali la costituzione di società per azioni, anche di gestione del risparmio, di consorzi o di fondi immobiliari.

In particolare, il citato articolo 33 prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento allo scopo di:

a) partecipare a fondi di investimento immobiliare chiusi (cosiddetto fondo di fondi) promossi o partecipati dagli Enti pubblici anche territoriali, per fornire la liquidità necessaria per la realizzazione di interventi di valorizzazione;

b) valorizzare e dismettere immobili, allo scopo di ridurre il debito pubblico, di proprietà:

dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali;

del Ministero della difesa e non più utilizzati per finalità istituzionali;

degli enti territoriali anche provenienti da atti di trasferimento ai sensi del cosiddetto federalismo demaniale;

di società controllate dallo Stato o di Enti pubblici;

dello Stato, anche ad uso governativo.

Per quanto riguarda il rafforzamento dei processi di razionalizzazione degli spazi, di riduzione delle locazioni passive e di contenimento dei costi gestionali degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali, l'Agenzia del Demanio ha il compito di verificare la congruità dei canoni di locazione, di predisporre i piani di razionalizzazione degli spazi nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e, inoltre, riveste il ruolo di manutentore unico per l'efficientamento della spesa.

Il modello di intervento all'uopo disegnato è il seguente:

il ruolo di coordinamento ed affiancamento all'Ente è svolto dalla Direzione Immobiliare di CDP nelle varie fasi di valorizzazione ovvero: censimento, regolarizzazione, razionalizzazione/*spending review*, valutazione, valorizzazione urbanistico-catastale (cambio di destinazione da pubblico a privato) ed infine messa a reddito dei beni;

il ruolo di sostegno operativo è svolto dalla CDPI SGR – Società di gestione del risparmio specializzata nella costituzione e gestione di fondi immobiliari, attraverso i suoi strumenti, ovvero il Fondo FIA (sviluppo immobili di *Housing* sociale) ed il Fondo FIV Plus (acquisto immobili pubblica amministrazione da valorizzare).

In particolare, CDPI SGR, attraverso il Fondo FIV Plus, a valle delle procedure svolte dalla Direzione Immobiliare e dagli Enti, valuta, nella sua piena autonomia, il proprio interesse ad investire in immobili passibili di valorizzazione/trasformazione, ed elabora in accordo con l'Ente studi di fattibilità che gli Enti potranno mettere in gara attraverso procedure ad evidenza pubblica. Al fine di non alterare la concorrenza del mercato, la SGR si impegnerà nei confronti dell'Ente ad acquistare l'immobile al prezzo definito e indicato nel bando ove tale bene risulti non aggiudicato.

Il modello d'intervento è stato concepito per:

garantire all'Ente un risultato a valle del processo di valorizzazione;

evitare la speculazione immobiliare derivante da cartelli che possano alterare il risultato dell'asta;

fornire garanzia al mercato sulla bontà dell'intero processo di valorizzazione e messa in vendita attirando quindi un maggior numero di investitori.

ALLEGATO 2

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 maggio 2012.

Per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.

Lo schema di provvedimento in argomento predisposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è in fase di inoltro al Consiglio di Stato. Il provvedimento sarà poi trasmesso per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda la decorrenza per la individuazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che non potranno essere

più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso, il provvedimento attuativo stabilisce che le nuove modalità di calcolo dell'ISEE siano adottate a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della modulistica necessaria alla attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In merito alla determinazione dei campi di applicazione del nuovo strumento e delle relative soglie in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE, la determinazione delle soglie è di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Il provvedimento stabilisce la revisione delle soglie limitatamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2861 Paglia e abbinate, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate », come risultante dall'emendamento approvato in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numeri 1) e 2), i quali, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), prevedono agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo, nonché agevolazioni fiscali relative « all'imposta sul reddito » in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi

di addestramento o di richiamo, provveda la Commissione di merito a dettagliare meglio tali previsioni, in particolare specificando, almeno per sommi capi, l'ambito di applicazione, le caratteristiche, i criteri di determinazione dell'ammontare e le condizioni di fruizione delle agevolazioni, a sostituire, al numero 2) della predetta lettera *l*), il riferimento « all'imposta sul reddito » con quello alle imposte sui redditi, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri finanziari;

2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), numero 2), la quale, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione e il funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNO), prevede che anche al personale della RNO siano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numero 1), provveda anche in questo caso la Commissione di merito a specificare meglio ambito di applicazione, caratteristiche, criteri di determinazione e condizioni di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato
C. 3905 e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 ed abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come il provvedimento persegua, in armonia con gli indirizzi strategici della politica dell'Unione europea in materia, il condivisibile obiettivo di diversificare ed ampliare l'attività degli imprenditori agricoli, nonché di rafforzare la disponibilità sul territorio, in particolare nelle zone rurali o svantaggiate, dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i locali utilizzati per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli, con la conseguenza che anche ad essi si applica l'aliquota IMU ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento, valuti la Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura del minor gettito tributario che la previsione è suscettibile di determinare.

ALLEGATO 5

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, ai commi 8 e 9, in materia di cosiddetti « fabbricati fantasma », che « entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale » e che « entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale »; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;

ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto – legge cosiddetto « Mil-leproroghe » del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010), il suddetto termine è stato

spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con il rilevante ammontare delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per quanto riguarda l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 si è stabilito che « I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 »; in tale ambito sono compresi:

a) i « fabbricati ex rurali », ovvero gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;

b) i « fabbricati rurali » ovvero i fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;

c) i « fabbricati di montagna », i cosiddetti « scau o baite », per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio del 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione in catasto degli « immobili fantasma », di seguito evidenziati:

2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la pre-

senza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia del territorio con cui è data notizia dell'avvenuta affissione, all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della predetta rendita (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010: tale adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili e sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; in tale contesto il citato comma 7 ha inoltre quadruplicato le sanzioni previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in pari data sulla *Gazzetta Ufficiale*) è stato reso noto l'elenco dei « Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti »;

da ultimo, l'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili cosiddetti « fantasma », sia per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'effettuazione di tali adempimenti, derivanti da diversi fattori concomitanti: quanto agli immobili cosiddetti « fantasma », si tratta infatti di fabbricati per i quali è complesso anche solo ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari, nessuno dei quali residente, o perché sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure in ragione del fatto che sono stati eseguiti atti di compravendita senza vulture, ovvero ancora in quanto a livello cartografico esistono forti problemi, legati alla circostanza che la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda invece i fabbricati rurali, oltre alle criticità appena segnalate, è stata evidenziata la presenza di « code telematiche », che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012, previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare che ai contribuenti siano applicate sanzioni per ritardi negli adempimenti che non sono riconducibili alla responsabilità del soggetto obbligato, ma alle difficoltà sopra evidenziate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte a disporre una breve proroga, fino al mese

di maggio 2013, dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, ovvero, in subordine, a prevedere, fino al predetto termine del maggio 2013, la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 336, della legge n. 311

del 2004, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del territorio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della medesima Agenzia nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti.

(8-00212) « Bernardo, Messina, Costa, Ventucci, Barbato, Strizzolo, Brugger, Di Giuseppe ».